



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 62

**AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI**

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI**

LORO SEDI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: - M. Loffredi

OGGETTO:

Esecuzione decisioni CCEPS –
ricorso Corte Cassazione -

Alcuni Ordini, hanno chiesto ulteriori chiarimenti in riferimento alla nostra precedente comunicazione n. 51 del 10 settembre 2015.

Occorre pertanto chiarire alcuni aspetti relativi alla esecuzione delle sentenze della CCEPS a seguito delle due recenti ordinanze della Corte di Cassazione che, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, concernente la composizione della CCEPS stessa.

Con ordinanze nn. 596 e 597/2015, adottate nell'ambito dei giudizi sui ricorsi di due professionisti sanitari avverso le delibere dei rispettivi Ordini di appartenenza, la Suprema Corte di Cassazione – sez. II civ., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 d.lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, nella parte in cui prevede che la CCEPS abbia due componenti designati dal Ministro della salute, ovvero un dirigente amministrativo ed un dirigente sanitario ministeriale per ognuna delle professioni devolute alla giurisdizione della stessa CCEPS.

In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.lgs.C.p.S. n. 233/1946, in riferimento agli artt. 108, comma 2, 111 e 177, comma 1, Cost., quest'ultimo in riferimento all'art. 6 par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica 4 agosto 1955, n. 848) e, in particolare, in relazione al principio di terzietà e di indipendenza del giudice. In sostanza, viene lamentato il fatto che il Ministro della salute da una parte designa dei propri componenti in seno alla CCEPS e dall'altra è parte nel processo giurisdizionale innanzi alla stessa CCEPS.

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma - Telefono 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: segreteria@fnomceo.it - C.F. 02340010582

2015/9647-14-10-2015-PARTE 22

Nelle more del giudizio innanzi la Corte Costituzionale, la CCEPS può comunque operare anche in assenza dei predetti componenti ministeriali, essendo assicurato il numero legale dalla presenza del Presidente e da tre componenti delle professioni sanitarie (art. 17, comma 7, d.lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233).

Infatti, conformemente a quanto sopra precisato, nel corso dell'anno 2015 la Commissione Centrale ha regolarmente funzionato in presenza del predetto *quorum* strutturale.

In conclusione rimangono perfettamente valide e quindi devono essere eseguite le sentenze della CCEPS emanate sia prime che dopo le ordinanze della Corte di Cassazione, considerato che, anche se fosse pronunciata la incostituzionalità della composizione della CCEPS, questa non travolgerebbe le decisioni assunte prima della notificazione alla CCEPS delle ordinanze stesse.

Per quanto concerne le decisioni CCEPS assunte dopo la notifica delle ordinanze, queste rimarrebbero immuni da vizi in quanto assunte dall'organo giudiziario in una composizione che tiene conto della eccezione di incostituzionalità.

In buona sostanza, la situazione non cambia il quadro normativo e quindi il ricorso alla Corte di Cassazione contro la decisione CCEPS confermativa dei provvedimenti disciplinari dell'Ordine non comporta alcun effetto sospensivo nei confronti dei provvedimenti disciplinari stessi.



IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Chersevani